

REGIONE UMBRIA – GIUNTA REGIONALE

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ AL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE Art. 20 D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto Graziano Antonielli, in relazione all'incarico ad interim del Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli della Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale, disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 30/01/2025, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni, anche penali, previste dagli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti nonché della sanzione di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 di inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso D. Lgs. n. 39/2013 per un periodo di cinque anni, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, in particolare:

- di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti dal capo I "Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione" del titolo II "Dei delitti contro la pubblica amministrazione", del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013) (vd Nota 1);
- di non essere stato, nei due anni precedenti, componente della giunta o del consiglio regionale, ovvero, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della Regione Umbria, ovvero di non essere stata presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Umbria (disposizione prevista dall'art. 7 del D. Lgs. n. 39/2013);

l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, in particolare:

- ☒ di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Umbria (disposizione prevista dall'art. 9 del D. Lgs. n. 39/2013) (vd Nota 2);
- ☒ di non svolgere in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Umbria (disposizione prevista dall'art. 9 del D. Lgs. n. 39/2013);
- ☒ di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall'art. 12, commi 1, 2, e 3 del D. Lgs. n. 39/2013 (vd Nota 3);

oppure

- ☐ di trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e di impegnarsi a rimuovere la causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di decorrenza dell'incarico a pena di decadenza dall'incarico e della risoluzione del relativo contratto.

-

INOLTRE DICHIARA

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione;
- di impegnarsi a presentare annualmente la dichiarazione di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 relativamente alla insussistenza della causa di inconferibilità derivante da condanna penale e di insussistenza delle cause di incompatibilità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 dandone immediato avviso al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Responsabile del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane;
- di impegnarsi a rimuovere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013 l'eventuale causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della stipula del presente contratto, in particolare che tali dati saranno trattati anche con strumenti informatici raccolti esclusivamente per la seguente finalità: Assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, che tutti i dati saranno resi pubblici per disposizione di legge nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Umbria – Giunta regionale, che il mancato conferimento dei dati rende impossibile il rispetto della normativa e quindi determina l'immediata contestazione da parte del Responsabile della Prevenzione della corruzione di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013, che il titolare dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale e che i responsabili del trattamento dei dati sono individuati nel Responsabile della prevenzione della corruzione e nel Responsabile del servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle Risorse Umane.

Il dirigente
Graziano Antonelli
(firmato digitalmente)

Nota 1

Codice Penale

Reati previsti dall'art. 314 all'art. 335 del codice penale (Art. 314 Peculato, Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui, Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato, Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, Art. 317 Concussione, Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione, Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità, Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, Art. 322 Istigazione alla corruzione, Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, Art. 323 Abuso di ufficio, Art. 325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio, Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione, Art. 329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica, Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, Art. 335. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa).

Nota 2

Per "enti di diritto privato regolati o finanziati" si intendono ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d, del D. Lgs. n. 39/2013: le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1. svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
2. abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
3. finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

Nota 3

D. Lgs. n. 39/2013 – Art. 12 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

"1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

....."